

Art. 243 Voto nel concordato

- 1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
- 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma
- 3. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
- 3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
- 4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
- 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- 6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
- 7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 127 (Voto nel concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione



coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Documenti collegati:

Voto - concordato fallimentare - Cass. n. 2948/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto - Conflitto di interessi del proponente ai fini del voto- Applicazione estensiva dell'art. 127, comma 6, I. fall. alle società controllate o controllanti o correlate - Sussistenza. Nel concordato

.



243 Voto nel concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 127 (Voto nel concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 243 Voto nel concordato- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 127 (Voto nel concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente | red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 243

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17186 del 28/06/2018 (Rv. 649300 - 02)

Società controllante, controllata o sottoposta a comune controllo rispetto alla proponente - Conflitto di interesse - Configurabilità - Esclusione dal voto - Fondamento. In tema di votazione nel concordato fallimentare, devono ritenersi escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6983 del 20/03/2018 (Rv. 648111 - 01)</u>

Decreto del tribunale in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione circa la misura e la qualità del credito soddisfatto - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. E' inammissibile

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617051 - 01)

Classe di creditori - Espressione di voto di creditore in conflitto d'interesse con quello della classe - Configurabilità - Esclusione - Valutazione di un interesse trascendente quello dei creditori singoli - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. In tema di votazione nel concordato

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3921 del 18/02/2009 (Rv. 606598 - 01) Decreto del tribunale in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione circa la misura e la qualità del credito soddisfatto - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. E inammissibile il</u>



fir	۱e

O : 14 O 2004 F

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello